



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 9 aprile 2009

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
IV^a SEZIONE
Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

RIUNIONE GIOVEDÌ 9 APRILE 2009

1) Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso la declaratoria di improcedibilità del proprio deferimento (nota n. 4036/1467bis pf07-08/GR/mg del 26.1.2009), a carico dei signori:

- GIOVANNI LAMIONI (nella sua qualità di Presidente della Soc., all'epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora AS Coop Atlante),
- ARBER KETA (nella sua qualità di calc. tesserato della Soc., all'epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora AS Coop Atlante, attualmente tesserato per la Soc. ASD Futsal Cecina Calcio a 5),
- BERNARDO OLANDA (nella sua qualità di dirigente accompagnatore della Soc., all'epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora AS Coop Atlante),
- e della società AS COOP ATLANTE (all'epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto)

dalle violazioni rispettivamente ascritte dell'articolo 1 comma 1 del CGS ai suddetti deferiti e per la AS Coop Atlante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 05.03.2009)

ACCOLTO annulla la delibera impugnata e, per l'effetto, rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame del merito.

2) Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso la declaratoria di improcedibilità del proprio deferimento (nota n. 4035/1467pf07-08/GR/mg del 26.1.2009) dei signori:

- ROBERTO DEL CONTE (nella sua qualità di Presidente della Soc. SC Domus Bresso),
- BIAGIO LUCA GRASTA (calciatore tesserato per la Soc. SC Domus Bresso),
- MICHELE GRASTA (nella sua qualità di dirigente accompagnatore della Soc. SC Domus Bresso)

- e della società SC DOMUS BRESSO

dalle violazioni rispettivamente ascritte dell'articolo 1 comma 1 del CGS ai suddetti deferiti, e per la società SC Domus Bresso, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 05.03.2009)

ACCOLTO annulla la delibera impugnata e, per l'effetto, rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame del merito.

3) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S.

dell'U.P.D. SCICLI

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 4 nella classifica del Campionato di competenza Stagione 2008/2009 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva nella violazione dell'art. 46, comma 6 C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1 e 16 Statuto, ascritte ai propri tesserati (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 5.3.2009)

INAMMISSIBILE

4) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S.

dell'A.C.F. MILAN

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva;
 - inibizione di mesi 6 a carico del Sig. Crudo Francesco,
- inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1, 4, comma 2 C.G.S. e art. 94 ter, comma 11 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 5.3.2009)

INAMMISSIBILE

5) Ricorso S D S LAZIO COLLEFERRO

INAMMISSIBILE

avverso le sanzioni:

- della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6;
- penalizzazione di 1 punto in classifica con conseguente estromissione dal prosieguo della manifestazione;

seguito gara Lazio Colleferro Calcio a 5/Brillante Calcio a 5 del 5.4.2009 Play Off Campionato Nazionale Under 21 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 571 del 6.4.2009)